

COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO n. 1 del 15/03/2022

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Decreti legge n. 14/2022 e n. 16/2022.

Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 870/2022, n. 872/2022 e n. 873/2022.

Individuazione del Soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 4 comma 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 04 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione civile", in particolare l'articolo 9 comma 2;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", con la quale è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto" con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, per assicurare il concorso dello Stato italiano alle iniziative di protezione civile a supporto della popolazione colpita, anche attraverso interventi straordinari ed urgenti;

Visto il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante *“Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”*, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti per gli interventi di assistenza e di cooperazione in favore dell’Ucraina, nonché per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all’estero;

Visto il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”*, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti per l’adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonché per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, oltre a specifiche misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca;

Visto il Decreto 03 marzo 2022, n. DCR/330/PC/2022, cui si fa integrale rinvio, con il quale il Vice Presidente, Assessore regionale delegato alla Protezione civile, d’intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, secondo comma della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, lo stato d'emergenza sul territorio regionale *“fino al 31 dicembre 2022, al fine di fronteggiare la grave crisi internazionale in atto in Ucraina”*, con il quale si è autorizzata l’effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità ed impegnata la spesa complessiva di Euro 550.000,00.- a carico del *“Fondo regionale per la protezione civile”* di cui all’art. 33 della LR 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile 02 marzo 2022, n. 870, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”*;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile 04 marzo 2022, n. 872, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”*;

Visto in particolare l’articolo 2 comma 1 della suddetta OCDPC n. 872/2022, con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario Delegato per coordinare l’organizzazione del concorso del sistema regionale di Protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;

Visto in particolare l’articolo 4 comma 1 della suddetta OCDPC n. 872/2022, che stabilisce che, per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’articolo 2 comma 1 della medesima OCDPC, *“i Commissari delegati possono individuare uno o più Soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e le specifiche aree di coordinamento”*;

Visto in particolare l’articolo 4 comma 2 della suddetta OCDPC n. 872/2022, che stabilisce che, per sostenere gli oneri relativi alle attività ed interventi di cui all’articolo 2 comma 1 della medesima OCDPC, *“è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei Soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato”*;

Visto in particolare l’articolo 9 della suddetta OCDPC n. 872/2022, che autorizza i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati a provvedere alla realizzazione delle attività, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, sulla base di apposita motivazione;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile 06 marzo 2022, n. 873, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”* e, in particolare, l’articolo 2 comma 7, che assegna ai Commissari delegati il compito di assicurare il

tempestivo accesso delle persone provenienti dall'Ucraina ai percorsi di igiene e profilassi sanitaria individuati dalla medesima OCDPC;

Considerati i settori d'intervento in materia di salute e protezione civile del Vice Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che il Vicepresidente è già stato individuato Soggetto attuatore nell'ambito di precedenti stati emergenziali per eccezionali eventi meteo ed è Soggetto responsabile per il completamento in ordinario degli interventi di protezione civile pianificati durante le gestioni commissariali ormai concluse;

Ritenuto, pertanto, in qualità di Commissario delegato nominato con OCDPC n. 872/2022, di delegare le attività assegnate con Ordinanze di protezione civile, volte a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza della popolazione ucraina, al Vice Presidente, competente nelle specifiche aree di coordinamento per il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina;

Considerato che il Soggetto Attuatore è tenuto ad agire sulla base di direttive impartite dal Commissario delegato;

Ritenuto che, per dare attuazione alle iniziative necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza, debba, pertanto, procedersi, nel rispetto dell'articolo 4, comma 1 della più volte richiamata Ordinanza n. 872/2022, ad assegnare le citate direttive al Soggetto Attuatore, come individuato.

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. Di individuare il Vicepresidente ed Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Riccardo Riccardi, quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 872/2022, in virtù di quanto esposto in epigrafe.
2. Di affidare al medesimo le funzioni assegnate al Commissario delegato dalle ordinanze di protezione civile nell'ambito dello stato di emergenza volto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina, senza escludere alcun settore di intervento, attribuendo al medesimo il compito di:
 - a) provvedere ad emanare ogni atto e provvedimento relativo alle funzioni attribuite al Commissario delegato con ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile ivi inclusa la predisposizione di piani e misure, l'erogazione di contributi, indennizzi e rimborsi, l'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio di materiali, accoglienza di persone e gli ulteriori adempimenti, le intese con gli Enti ordinariamente competenti, assumendo ogni attività ed onere, comunque connessi alle menzionate funzioni attribuite, avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di Protezione civile e Salute, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato al Soggetto Attuatore ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa;
 - b) avvalersi delle Direzioni centrali della Regione per le funzioni di Stazione appaltante per le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, impartendo indicazioni di coordinamento, anche in relazione all'utilizzo delle deroghe alle disposizioni normative;
 - c) chiedere l'apertura della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 872/2022, e di intestare la stessa al Soggetto Attuatore;
 - d) provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute, erogando anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi, osservando per tali attività le modalità stabilite dall'articolo 4, commi 3 e 4, dell'Ordinanza n. 872/2022, con facoltà di sottoscrivere i relativi


atti anche autonomamente, ovvero avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di Protezione civile e Salute.

3. Di autorizzare il Soggetto Attuatore individuato ad esercitare, sulla base di apposita motivazione, le deroghe alle disposizioni normative indicate all'articolo 9 dell'Ordinanza n. 872/2022, essendo tale prerogativa ammessa dalla medesima Ordinanza.
4. Di stabilire che il Soggetto Attuatore, quale direttiva vincolante per l'esperimento di tutte le attività descritte in epigrafe, dovrà adottare la massima celerità per porre in essere le misure e gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, coordinando i rapporti fra il Commissario delegato, gli enti territoriali ed i Soggetti istituzionali competenti che operano nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL COMMISSARIO DELEGATO

- dott. Massimiliano FEDRIGA -

(atto firmato digitalmente)



IMPRONTA DOC 8F2EC2D52B31BE09B6CCC6E00EE5772857107F33E0BF9D8E4174295F0C514D96

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Massimiliano Fedriga

Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.